



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1719

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FABRIZIO D'ORSI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13998 del 25 marzo 2003 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Fabrizio D'Orsi, nato a Genova (GE) il 6 marzo 1971, e la successiva delibera OCF n. 1250 del 18 dicembre 2019 recante la cancellazione del medesimo consulente;

VISTA la nota del 24 maggio 2019 (prot. n. 39302 di pari data), con cui CheBanca! S.p.A ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Fabrizio D'Orsi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 1° ottobre 2019 (prot. n. 70490 di pari data), 21 febbraio 2020 (prot. n. 9274 di pari data), 21 ottobre 2020 (prot. n. 51041 di pari data), 7 dicembre 2020 (prot. n. 61257 di pari data), 4 gennaio 2021 (prot. n. 278 di pari data), 1° febbraio 2021 (prot. n. 7093 di pari data), con cui Che Banca! S.p.A., Credem S.p.A. e FinecoBank S.p.A. hanno trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Fabrizio D'Orsi;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note dell'8 maggio 2020 (prot. n. 22264 dell'11 maggio 2020) e del 22 febbraio 2021 (prot. n. 11891 di pari data) con cui due clienti coinvolti hanno fornito, a seguito di richiesta di informazioni dell'Organismo, talune dichiarazioni inerenti all'operato del citato consulente;

VISTA la nota del 9 marzo 2021 (prot. n. 18271/21), notificata all'interessato in data 17 marzo 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Fabrizio D'Orsi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione, tra l'altro, dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) per avere:

- acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- trasmesso alla clientela informazioni e documenti non corrispondenti al vero;

RILEVATO che il Sig. Fabrizio D'Orsi non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 26 luglio 2021 con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Fabrizio D'Orsi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Fabrizio D'Orsi le contestate violazioni dell'articolo 158, comma 1 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, lett. *a)*, nn. 4 e 5 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea e mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela e comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti di informazioni o documenti non rispondenti al vero;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riguardo alla specificità del caso e alla sua complessiva gravità, occorre rilevare come il reiterato rilascio - durante un ampio arco temporale nel corso del quale il consulente risulta aver operato per conto di due differenti mandanti - ad una pluralità di clienti di informazioni e documenti attestanti controvalori dei rispettivi investimenti significativamente maggiorati rispetto a quelli realmente detenuti dagli stessi, nonché le modalità con cui le condotte sono state realizzate, ossia anche mediante la volontaria alterazione di documentazione ufficiale di uno degli intermediari coinvolti, costituiscono circostanze tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela e dei potenziali investitori e di per sé in grado di comportare la radiazione del consulente. Peraltro, sulla base della documentazione in atti, la condotta tenuta dal consulente risulta ulteriormente aggravata dal ricorso ad un rapporto formalmente intestato ad un soggetto terzo ma nella disponibilità del consulente, e dal compimento di una pluralità di disposizioni non autorizzate, al fine di acquisire la disponibilità, in un prolungato periodo temporale, di ingenti somme di denaro di pertinenza di taluni propri clienti;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili a titolo di dolo al Sig. Fabrizio D'Orsi.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Fabrizio D'Orsi, nato a Genova (GE) il 6 marzo 1971, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 3 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti